

Accordo per la verifica dei parametri previsti per l'EVR dell'art. 4 e del premio presenza dell' art. 5 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016

Il giorno 20.03.2017, presso la sede della Ceda Cassa Edile di Bologna

Tra

- Cna Costruzioni Bologna
- Confartigianato Federimpresa Bologna e Imola

e

- Fillea- Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna
- Filca- Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna
- Feneal-Uil dell' Area Metropolitana di Bologna

Tenuto conto

Che all'art 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016 prevede l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per operai e impiegati, collegato all'andamento produttivo conseguito dalle imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna iscritte alla CEDA;

Che il suddetto EVR si riferisce ad una voce salariale di incerta erogazione, già derivante dall'applicazione dell'art 2 del D.L. n° 67 del 25 marzo 1997 convertito in legge n° 135/97 e con le caratteristiche di cui alla legge 24.12.2007 n° 247 art. 1) comma 67 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008 collegato ad obiettivi produttivi ed organizzativi concordate tra le parti sociali stipulanti il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016;

Che per l'erogazione dell' EVR le parti debbano effettuare, come previsto al comma 3) e 4) dell'art. 4 del succitato CCITL del 20 giugno 2016 uno specifico incontro per la determinazione annuale del valore dell' EVR e per la determinazione delle percentuali da applicare ai minimi in vigore al 01 giugno 2012 (minimi mensile*12);

Le parti

In riferimento all'art 15 del CCNL 24 gennaio 2014 come modificato dal comma 3 dell' accordo di armonizzazione del 16.10.14, fissano per l'anno 2016 **al 3% l'entità massima dell'EVR** da applicare ai minimi retributivi in vigore al 01 giugno 2012.

Sulla base della verifica congiunta effettuata in data odierna sui dati relativi ai periodi di riferimento previsti all'art. 4 del citato CCITL, verificato che per l'annualità 2016 (dal 01.01.2016 al 31.12.2016) **uno dei cinque indicatori ha conseguito il risultato mentre gli altri 4 indicatori non hanno raggiunto il risultato;**

hanno provveduto a determinare il valore dell'EVR che per l'annualità 2016 **sarà pari al valore individuato all' indicatore 4 (17%) e dal tetto massimo del 3%**; e verrà corrisposto come previsto dal punto 4) dell' art. 4 del CCITL in vigore, in 9 rate mensili, di pari importo, a decorrere dalla mensilità di aprile 2017 e fino a quella di dicembre 2017.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente accordo, si applicano le regole di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016

Inoltre

premessso che

- l' art. 1, commi 182-191 la legge 208/2015 ha introdotto in via permanente l'applicazione di un regime fiscale agevolato relativo alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premio di risultato.

- in attuazione di tale norma è stato emanato il Decreto interministeriale del 25.03.2016;

si concorda quanto segue

- i datori di lavoro che applicano il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016, applicheranno ai dipendenti occupati nelle aziende con sede nella Città Metropolitana di Bologna, anche se occupati in cantieri fuori dal territorio Metropolitano, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, commi 182-191 della legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto interministeriale 25.03.2016 per le voci retributive corrisposte nell'anno 2017 a titolo di EVR di cui all'art. 4 dell' accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna del 20 giugno 2016.

Infine

le parti, danno atto della coerenza dell'erogazione dell'EVR con quanto previsto al comma 67, art.1, Legge n° 247 del 24.12. 2007, con particolare riferimento alla decontribuzione delle erogazioni variabili in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività, e concordano, in relazione alla situazione economica del settore edile della Città Metropolitana di Bologna, di riconoscere l'erogazione dell'EVR alle condizioni sopra specificate.

Il presente accordo sarà depositato presso la DTL competente con modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs 151/2015. Il deposito avverrà (su fac-simile allegato 1 al D.M. 25 Marzo 2016) a cura di Cna Associazione di Bologna unitamente ad una dichiarazione di conformità del presente accordo alle attuali disposizioni normative.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) calcolate con i criteri definiti con il presente accordo sono conformi ai principi fissati dall' art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto interministeriale 25.03.2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cna Costruzioni di Bologna.



Fillea-Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna.



Confartigianato Federimpresa di Bologna e Imola.



Filca- Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna.



Feneal - Uil dell' Area Metropolitana di Bologna.

